



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dell’Istituto Paritario “Dante” di Ragusa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2018

Controllo e regolazione sulla produzione, commercializzazione e consumo delle sostanze stupefacenti leggere

ONOREVOLI SENATORI! - Negli ultimi anni le normative nazionali ed internazionali hanno favorito un inasprimento delle leggi di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti. Tali disposizioni, tuttavia, nonostante gli ottimi intenti posti a loro fondamento non hanno sortito gli effetti riduttivi nel consumo sperato. Il vulnus di tale sistema sembrerebbe risiedere in vari aspetti: in primo luogo l'adozione di un modello di repressione indifferenziata, che proibisce allo stesso modo tutte le sostanze e punisce in modo analogo o identico tutti i consumatori, non consente di differenziare gli strumenti repressivi concentrando le risorse verso il contrasto delle sostanze più pericolose per la salute dei consumatori. In secondo luogo, la mancata differenziazione unita alla esiguità delle risorse disponibili non consente l'avvio di campagne informative e/o di sensibilizzazione utili per consentire una riduzione consapevole e cosciente dell'uso di sostanze stupefacenti, soprattutto tra le generazioni più giovani. Conferma di tale teoria giunge anche dalla Direzione nazionale antimafia (DNA), la quale in una recente relazione, ha denunciato apertamente, «il totale fallimento dell'azione repressiva» e «la letterale impossibilità di aumentare gli sforzi per reprimere meglio e di più la diffusione dei cannabinoidi». Sempre la Direzione Nazionale Antimafia nella predetta relazione suggerisce una legalizzazione differenziata utile per concentrare le risorse e la repressione su «emergenze criminali virulente, quali quelle rappresentate da criminalità di tipo mafioso, estorsioni, traffico di esseri umani e di rifiuti, corruzione eccetera» e sul «contrasto al traffico delle (letali) droghe "pesanti"».

Tale visione pragmatica segue il modello c.d. "Olandese" basato su una "tolleranza controllata" ovvero su una legalizzazione delle droghe leggere mediante un ferreo controllo sulle varie fasi dalla produzione, alla commercializzazione sino al consumo in appositi locali idonei.

L'opzione antiproibizionista sulla marijuana avrebbe, quindi, sicuri effetti positivi non solo sul piano meramente fiscale (basti pensare che recenti stime calcolano in 7,2 miliardi di euro il valore economico veicolato dalla vendita delle sostanze stupefacenti [Carla Rossi, Monitoring the size and protagonists of the drug market: combining supply and demand data sources and estimates, Drug Abuse Rev. 2013 Jun;6(2):122-129]) ma anche su quello sociale e sanitario grazie al controllo della qualità delle sostanze vendute, e del contrasto delle organizzazioni criminali.

La legalizzazione della cannabis in Italia, oltre a consentire un risparmio dei costi legati alla repressione penale del fenomeno e a riassorbire buona parte dei profitti criminali del mercato nero, genererebbe un gettito fiscale assolutamente consistente, considerando che, con una regolamentazione analoga a quella dei tabacchi - come quella prevista dal presente disegno di legge - circa i tre quarti del prezzo di vendita dei prodotti sarebbero costituiti da componenti di natura fiscale. Parte di queste risorse potrebbero essere destinate a interventi di natura preventiva, informativa e riabilitativa rivolti ai consumatori di droghe e ai tossicodipendenti.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SCOPI GENERALI ED ABROGAZIONE E MODIFICHE LEGGI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Art. 1

(Scopi della presente legge)

1. Scopo della presente norma è quello di proteggere la salute pubblica, anche in ossequio all'art. 32 Cost., mediante un'azione informativa e formativa soprattutto delle generazioni più giovani, informando tramite apposite campagne informative nelle scuole riguardo gli effetti nefasti legati al consumo delle sostanze stupefacenti così come sulle modalità di riabilitazione e reinserimento dei consumatori abituali di droghe pesanti.

2. Inoltre obiettivo della presente disposizione normativa è quella di assicurare un controllo effettivo sulle modalità di produzione e vendita dei cannabinoidi evitando che la vendita ed il consumo avvengano in danno di soggetti minorenni e ad opera di gruppi organizzati di narcotraffico. Inoltre per il tramite del regime di monopolio nella produzione e vendita la norma assicura che la qualità del prodotto sia conforme agli standard previsti e che la stessa commercializzazione non avvenga in danno di soggetti affetti da patologie in contrasto col proprio stato di salute.

Art. 2

*(Abrogazione e modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309)*

1. Le presenti disposizioni normative modificano e abrogano le disposizioni in contrasto col D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti. In particolare i seguenti articoli saranno modificati e/o abrogati:

a) l'art. 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dispone la coltivazione a carico del IRVCC (Istituto Ricerca Vendita Controllo Cannabis) in regime di monopolio delle sostanze cannabinoidi;

b) all'articolo 38 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 è aggiunto, il seguente comma: «7-bis. Il Ministero della salute promuove, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, e l'IRVCC (Istituto Ricerca Vendita Controllo Cannabis) la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei medicinali contenenti principi naturali o sintetici della pianta di cannabis»;

c) all'articolo 41, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'allegato III-bis» sono inserite le seguenti: «ovvero per quantità terapeutiche di medicinali contenenti principi naturali o sintetici derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;

d) all'articolo 43 dopo il comma 5 è inserito il seguente: «La prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis comprende le preparazioni o i dosaggi necessari per una cura di durata non superiore a sei mesi. La ricetta contiene altresì l'indicazione

del domicilio professionale e del recapito del medico da cui è rilasciata»; dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis purché munito di certificazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari e/o per una quantità massima finalizzata al consumo personale per usi ricreativi»;

e) l'art. 72 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 è sostituito dalla seguente rubrica "Uso personale e uso terapeutico". Prima del comma 2 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'uso personale non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dall'articolo 14 non è sanzionabile penalmente né amministrativamente";

f) modifica dell'articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, al comma 1: la lettera a) sancisce la non punibilità della cessione di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti a determinate condizioni ed entro specifici limiti espressamente disciplinati dal presente testo di legge;

g) modifica dell'articolo 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, al comma 1: la lettera a) esclude la sanzionabilità amministrativa ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 75 (ad esempio sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto) delle condotte ivi indicate, finalizzate all'uso personale dei derivati della cannabis ovvero riguardanti, altresì, le sostanze inserite nella tabella IV del testo unico se realizzate con le modalità e con le quantità indicate nel presente testo di legge;

h) tutte le disposizioni in contrasto con il presente testo di legge si considerano abrogate totalmente e/o parzialmente se non in contra-

sto con disposizioni e/o principi tutelati da norme costituzionali.

TITOLO II

ISTITUZIONE IRVCC, FUNZIONI E COMPITI ASSEGNATI

Art. 3

(Istituto ricerca vendita controllo cannabis, IRVCC)

1. È istituito presso il Ministero della Salute l'Istituto Ricerca Vendita e Controllo Cannabis, composto da esperti del settore specializzati nella materia riguardante la produzione, commercializzazione della *cannabis*, oltre che nella promozione delle politiche di prevenzione, educazione e formazione.

2. L'Istituto tra le proprie attività è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

a) regolamentazione e coltivazione delle piantagioni di cannabis sia per uso ricreativo che terapeutico presso appositi siti e/o centri individuati con decreto attuativo;

b) distribuzione e commercializzazione presso i *coffee shop* e le farmacie autorizzate ed accreditate della cannabis per uso ricreativo e terapeutico;

c) controllo sulla qualità e quantità di sostanze psicoattive presenti sul mercato;

d) accreditamento dei *coffee shop* e delle farmacie autorizzate e controllo del rispetto delle condizioni e dei requisiti disposti dalla legge e dai decreti attuativi per la vendita delle sostanze cannabinoidi;

e) predisposizione e gestione delle campagne educative ed informative presso le scuole ed i centri individuati ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Art. 4

(Monopolio sulla produzione e vendita delle sostanze psicotrope)

1. Ai fini di cui alla presente legge sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

2. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica. Quest'ultima esercita tale monopolio tramite l'IRVCC al quale sono demandante le predette funzioni.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge e nei decreti attuativi, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di *cannabis* nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di *cannabis* e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

TITOLO III

SULLE MISURE A FAVORE DELLA
SALUTE E DELL'EDUCAZIONE DEI
CITTADINI E DEGLI UTILIZZATORI
DELLE SOSTANZE CANNABINOIDI

Art. 5

(Predisposizione di un sistema di informazione, educazione e prevenzione)

1. L'IRVCC predispone adeguate politiche di prevenzione e promozione della salute, prevenzione sull'uso problematico delle sostanze stupefacenti soprattutto nei confronti di soggetti predisposti a rischi per la propria salute dovuti a patologie congenite.

2. Inoltre l'IRVCC disporrà presso i propri centri di adeguate campagne di orientamento e trattamento dei casi più problematici al fine di scongiurare rischi per la salute connessi all'uso incauto e sconsiderato di sostanze stupefacenti.

3. In tutti i comuni d'Italia sono istituiti per conto dell'IRVCC centri di ascolto, informazione, diagnosi, riabilitazione e trattamento dei casi più gravi.

4. L'IRVCC, per conto dei propri uffici centrali e periferici predispone politiche educative per la promozione della salute e della prevenzione sull'uso delle sostanze cannabinoidi, anche tramite centri d'informazione presso le scuole, sugli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti.

5. E' inoltre istituito, presso le scuole secondarie, l'insegnamento "educazione alla salute"; viene inserita nel programma didattico curricolare un'ora la settimana nella quale vengono affrontate e discusse, da insegnanti specializzati operanti per conto dell'IRVCC, le principali tematiche inerenti al benessere, ai corretti stili di vita ed agli effetti negativi

e/o nocivi conseguenti all'utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche.

6. È inoltre fatto obbligo per i *coffee shop* autorizzati e accreditati procedere alla consegna di un modulo informativo che va sottoscritto dal consumatore, nel quale vanno indicati gli effetti collaterali derivanti dall'uso di sostanze psicotrope. Sarà, inoltre, cura dei responsabili dei *coffee shop* accertarsi, previa la compilazione di un test informativo predisposto dall'IRVCC, che le condizioni di salute degli utenti siano compatibili con l'utilizzo di sostanze psicotrope.

Art. 6

(Prescrizioni per l'apertura dei coffee shop e divieto di effettuare pubblicità)

1. I locali commerciali (*coffee shop*) autorizzati ed accreditati alla vendita di sostanze stupefacenti devono operare all'interno del centro cittadino e non possono collocarsi ad una distanza inferiore ad un chilometro da scuole e centri giovanili.

2. All'interno della struttura deve essere presente un medico anestesista/rianimatore ed i locali devono essere attrezzati con la strumentazione medica necessaria ad assicurare un pronto ed efficace intervento in caso di necessità. I locali interni devono essere ben aerati e devono assicurare il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed antincendio.

3. È fatto divieto accedere ai locali e provvedere alla vendita dei prodotti cannabinoidi per fini ricreativi, ai minori degli anni 18. Sarà cura dei responsabili dei locali commerciali provvedere alla identificazione e registrazione degli utenti, al fine di evitare l'ingresso a minori di anni 18. La vendita e l'utilizzo delle sostanze psicotrope è consentita solo all'interno dei locali autorizzati; chiunque venisse trovato in possesso di sostanze stupefacenti in

luoghi non autorizzati sarà sottoposto alle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti.

4. È, inoltre, proibita qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, promozione o patrocinio dei prodotti cannabinoidi, tramite qualsiasi mezzo: stampa, interviste, televisione, radio, mail cartellonistica pubblicitaria, cinema, volantaggio o qualsiasi altro mezzo idoneo.

5. Le campagne pubblicitarie informative sui rischi derivanti dall'uso delle sostanze psicotrope, potranno essere realizzate solo dall'IRVCC e saranno finanziate con una quota pari al 0.1% del gettito prodotto dalla vendita delle sostanze psicotrope.

Art. 7

(Divieto di guida in seguito all'assunzione di sostanze psicotrope)

1. È fatto divieto per gli acquirenti di sostanze psicotrope, porsi alla guida di qualsiasi veicolo, ciclomotore o motociclo, dopo l'assunzione delle sostanze stesse. Restano in vigore le disposizioni di legge e le sanzioni previste nel caso di violazione del predetto divieto.

Art. 8

(Polizza assicurativa obbligatoria)

1. Sulla produzione e vendita delle sostanze psicoattive per uso ricreativo è applicata un'accisa del 5% del valore da destinare al pagamento di un premio assicurativo finalizzato alla copertura dei costi sanitari e riabilitativi derivanti dalle patologie connesse all'uso di sostanze stupefacenti.

2. L'intero costo di tali spese sarà, infatti, a totale carico delle assicurazioni.

TITOLO IV

DELEGA AL GOVERNO ELABORAZIONE DECRETI ATTUATIVI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 9

(Delega al Governo)

1. È conferita delega al Governo per la redazione, entro un anno dall'approvazione della presente legge, di numero 10 decreti attuativi per la definizione degli aspetti tecnici necessari per la corretta applicazione delle disposizioni normative.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del decimo decreto attuativo predisposto dal Governo.